

**lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - rapporto di portierato -  
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5297 del 06/03/2014**

Instaurazione nei confronti di un condominio - Delibere condominiali di assunzione - Idoneità - Altri fatti concludenti - Configurabilità - Indici. - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5297 del 06/03/2014

In materia di rapporto di portierato, in favore di un condominio, l'assemblea dei condomini ha il potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione di un contratto. Ne consegue che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato può essere desunta, oltre che da delibere assembleari, anche dalla esplicazione dell'attività lavorativa, dall'occupazione, da parte del lavoratore, dell'appartamento condominiale assegnato, e dall'accettazione della prestazione di lavoro da parte del condominio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5297 del 06/03/2014

Riferimenti normativi:  
Cod. Civ. art. 1135